

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 48 del 30.11.2011

Supplemento n. 125

mercoledì, 30 novembre 2011

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA (Massa Carrara)

Statuto dell'Unione.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA (Massa Carrara)

Statuto dell'Unione.

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 Denominazione sede e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione
- Art. 6 Funzioni esercitate dall'Unione di Comuni
- Art. 7 Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6

Art. 8 Funzioni e servizi esercitati per Comuni non partecipanti all'Unione

Art. 9 Disposizioni generali e finanziarie

Art. 10 Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 11 Organi di governo dell'Unione
- Art. 12 Composizione del Consiglio
- Art. 13 Seduta di insediamento del Consiglio
- Art. 14 Competenze del Consiglio
- Art. 15 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 16 Convocazione
- Art. 17 Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 18 Durata in carica dei Consiglieri e cause di in-

leggibilità o di incompatibilità

Art. 19 Sostituzione dei Consiglieri

Art. 20 Gruppi Consiliari

Art. 21 Commissioni Consiliari

CAPO III

LA GIUNTA

Art. 22 Natura composizione nomina incompatibilità cessazione

Art. 23 Funzionamento

Art. 24 Composizione e funzionamento: casi particolari

Art. 25 Competenze

CAPO IV

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- Art. 26 Modalità di elezione
- Art. 27 Durata in carica
- Art. 28 Ruolo attribuzioni e competenze
- Art. 29 Il Vicepresidente
- Art. 30 Sfiducia e cessazione
- Art. 31 Conferenza dei Sindaci dell'Unione

CAPO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 32 Principi generali
- Art. 33 Organizzazione degli Uffici e Servizi
- Art. 34 Segretario Generale
- Art. 35 Funzioni di responsabilità
- Art. 36 Atti di gestione
- Art. 37 Dotazione organica e personale dell'Unione
- Art. 38 Procedimenti disciplinari

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 39 Principi generali
- Art. 40 Finanze dell'Unione
- Art. 41 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 42 Controllo di gestione
- Art. 43 Rendiconto di gestione
- Art. 44 Revisore dei Conti
- Art. 45 Servizio tesoreria
- Art. 46 Patrimonio

CAPO VII

DURATA RECESSO E SCIOGLIMENTO

- Art. 47 Durata dell'Unione
- Art. 48 Recesso del Comune
- Art. 49 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 50 Scioglimento
- Art. 51 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VIII

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 52 Modifiche statutarie

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana

Art. 54 Atti regolamentari

Art. 55 Inefficacia degli atti

Art. 56 Inefficacia delle norme comunali incompatibili

Art. 57 Norma finanziaria

Art. 58 Norma finale

Art. 59 Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di AULLA, BAGNONE, CASOLA IN LUNIGIANA, COMANO, FILATTIERA, FIVIZZANO, FOSDINOVO, LICCIANA NARDI, MULAZZO, PODENZANA, TRESANA, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA E ZERI, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e degli articoli 15 e 16 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, costituiscono per libera adesione espressa dai rispettivi Consigli Comunali, una Unione di Comuni, di seguito indicata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi, per l'esercizio delle funzioni regionali, già attribuite alla omonima Comunità Montana, e per effettuare una governance complessiva dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento, le attività produttive e la popolazione ivi presente.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione ha lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente con particolare riguardo al territorio classificato montano dalla legge statale e regionale;

- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati servizio;

- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera della disciolta comunità montana;

- esercitare le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, in materia di agricoltura e foreste, difesa del suolo e, comunque, già espletati dalla disciolta Comunità Montana;

- esercitare le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, in materia di bonifica montana già espletati dalla disciolta Comunità Montana quale Consorzio di bonifica nei Comprensori n. 1 "Lunigiana" e n. 3 "Massa Carrara".

- esercitare le funzioni fondamentali spettanti ai Comuni in conformità con gli obblighi previsti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 successivamente modificato con legge 15 luglio 2011 n. 111;

- esercitare funzioni e compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri

Comuni, di norma, limitrofi, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990, dall'articolo 6 ter della legge regionale n. 40 del 2001;

- svolgere gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

4. All'Unione possono aderire nuovi Comuni. Il Consiglio Comunale del Comune che intende aderire delibera, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, la volontà di aderire all'Unione, dichiarando la condivisione dello statuto e la disponibilità a compartecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una quota di remunerazione di eventuali costi iniziali. La Giunta dell'Unione formula le opportune modifiche statutarie e avvia il procedimento di cui all'articolo 52 del presente statuto. L'adesione decorre dal 1° gennaio successivo.

Art. 2

Denominazione, sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione estesa "Unione di Comuni Montana Lunigiana". Acronimo U.C.M.L.

2. La sede istituzionale dell'Unione è nel Comune di Fivizzano; le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi indicati con l'atto di convocazione. Nel territorio del Comune di Aulla hanno sede operativa gli uffici che svolgono funzioni di Bonifica del Comprensorio n. 1 "Lunigiana".

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

4. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione. Fino all'adozione del regolamento, lo stemma dell'Unione è costituito dallo stemma della disciolta Comunità Montana con aggiunte sotto le parole "Unione di Comuni".

Art. 3

Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

- a) promuove l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) rappresenta presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane, quale evoluzione istituzionale della Comunità Montana, della quale eredita il ruolo e le funzioni;

d) costituisce livello istituzionale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, 42;

e) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

f) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;

g) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socioeconomico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;

h) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali, nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali, al fine di promuovere la loro integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;

i) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

j) sostiene, anche attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

k) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti alle condizioni montane;

l) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;

m) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

n) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

o) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i sog-

getti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

p) realizza le opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

2. Per garantire l'effettività del principio della trasparenza, l'Unione istituisce l'Albo pretorio on line sul proprio sito istituzionale per portare a conoscenza della generalità dei cittadini i propri atti. Sul medesimo sito, in apposite sezioni, sono effettuate le pubblicazioni dei bandi di gara e di concorso e, in generale, dei documenti indicati da leggi e regolamenti o, comunque, da rendere noti per decisione dell'Unione stessa.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite dal regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

*Art. 6**Funzioni esercitate dall'Unione di Comuni*

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni, le seguenti funzioni e servizi:

- a. funzioni di polizia locale;
- b. funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- c. raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fino al subentro del gestore unico previsto da norme statali e/o regionali;
- d. gestione associata sviluppo delle risorse umane;
- e. gestione associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- f. gestione associata delle funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);
- g. gestione associata sit e cartografia;
- h. gestione associata dell'ufficio espropri (livello minimo);
- i. gestione associata del catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco;
- l. gestione associata dei procedimenti di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- m. gestione associata del vincolo idrogeologico;
- n. gestione associata mediante ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate attivate, il miglioramento della qualità dell'integrazione gestionale e delle forme associative, la valutazione delle esperienze associative realizzate;
- o. gestione associata dell'ufficio del difensore civico;
- p. gestione associata del servizio statistico;
- q. gestione associata del canile;
- r. Sportello unico per le attività produttive.

La funzione di cui alla lettera e) "Gestione associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione" è esercitata per tutti i Comuni ad esclusione del Comune di Aulla.

2. La funzione nel campo della viabilità e dei trasporti è svolta dall'Unione per i Comuni di: Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Zeri, dal 30 dicembre 2011.

3. La funzione di Sportello Unico per le attività produttive è svolta per tutti i Comuni costituenti l'Unione dal 1° luglio 2012.

4. Fino all'adozione di specifiche norme regolamentari, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la corretta gestione degli uffici e il coordinamento della gestione associata sulla base delle convenzioni in essere, laddove esistenti, le funzioni ed i servizi di cui al comma 1, già svolte dalla Comunità Montana Lunigiana, sono svolti dall'Unione, a decorrere dalla data di estinzione della Comunità Montana, e comunque dal 30

dicembre 2011, secondo le modalità indicate negli atti convenzionali già stipulati tra i Comuni e la disciolta Comunità Montana.

5. La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi di cui al comma 1, costituisce modifica statutaria, per la quale si applicano le procedure previste dal presente statuto.

6. Tutti i Comuni partecipanti o parte di essi possono esercitare mediante l'Unione proprie funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) e 118, della Costituzione, come specificate dall'art. 21 comma 3 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e successive modificazioni.

7. In nessun caso la decisione dei Consigli Comunali di affidare all'Unione le funzioni indicate nel precedente comma costituisce modifica statutaria né richiede atti di accettazione da parte del Consiglio dell'Unione. L'atto del Comune indica le necessarie risorse umane e strumentali messe a disposizione dell'Unione, individuate in base al progetto gestionale elaborato dall'Unione stessa. L'organo esecutivo dell'Unione aggiorna in ogni tempo con propria delibera ricognitoria avente carattere meramente dichiarativo, l'elenco di tali funzioni, anche al fine della determinazione degli eventuali contributi regionali.

8. Restano salve le norme di legge che dispongono l'obbligo dei Comuni di esercitare mediante l'Unione proprie funzioni.

*Art. 7**Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6*

1. Tutti i Comuni partecipanti o parte di essi possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.

L'esercizio associato è attivato e reso effettivo in modo progressivo, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali con convenzione. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

2. La Giunta dell'Unione prende atto delle volontà espresse dai Comuni e dell'adeguatezza delle risorse messe a disposizione. Le modalità dell'effettivo esercizio da parte dell'Unione e i termini dai quali decorre sono stabilite in un accordo sottoscritto dal Presidente e dai Sindaci dei soli Comuni interessati.

3. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a istanze presentate prima del termine da cui decorre l'esercizio da parte dell'Unione sono conclusi dal Comune.

Art. 8

Funzioni e servizi esercitati per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione ed indica le risorse necessarie al funzionamento della gestione associata.

2. Di norma, l'Unione accetta di esercitare le funzioni di cui al comma 1 quando già le sono state affidate da almeno due Comuni costituenti.

3. La convenzione deve indicare:

- a) Il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;
- b) Le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti;
- c) I trasferimenti di personale e di beni strumentali;
- d) La durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;
- e) La prevalenza delle norme statutarie dell'Unione per l'interpretazione e la gestione del rapporto convenzionale.

Art. 9

Disposizioni generali e finanziarie

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data stabilita per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adottano atti in difformità.

3. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati, sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.

4. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento, anche mediante comando o

distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, secondo le decisioni dei Consigli Comunali e dell'organo esecutivo dell'Unione.

5. Le spese generali di funzionamento dell'Unione, per la parte non coperta da entrate comunque ritraibili dalle funzioni o dai servizi affidati, vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in modo paritetico sulla base del numero degli abitanti.

6. Le spese relative alle funzioni e ai servizi comunali in precedenza affidati alla Comunità Montana Lunigiana e esercitati dall'Unione, sono ripartite tra i Comuni affidatari, sulla base dei criteri indicati nelle precedenti convenzioni, fino a diversa determinazione della Conferenza dei Sindaci da adottare in conformità con il successivo comma 7 del presente articolo; nell'individuazione delle spese si tiene conto di quelle dirette e della parte di quelle generali di funzionamento relative all'utilizzazione di beni, servizi e attrezzature comuni da parte della struttura incaricata di gestire la funzione o il servizio. Nel caso che soltanto parte dei Comuni abbiano conferito la funzione o il servizio le relative spese ed entrate coinvolgono esclusivamente i Comuni conferenti.

7. Per le funzioni non precedentemente svolte dalla Comunità Montana Lunigiana i criteri di riparto delle spese sono deliberati all'unanimità dalla Conferenza dei Sindaci. In caso di mancato accordo unanime dopo due deliberazioni, la Conferenza dei Sindaci decide a maggioranza, che deve rappresentare anche la maggioranza dei cittadini interessati dell'Unione.

Art. 10

Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Lunigiana, l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità Montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008. Svolge altresì le funzioni già assegnate alla Comunità Montana dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta necessariamente la modifica del presente statuto.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 11

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
- a) il Consiglio;

- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da consiglieri comunali secondo le disposizioni dei successivi articoli.

3. Ai componenti degli organi spettano gli indennizzi e i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio del loro mandato presso l'Unione stabiliti dalla legge.

Art. 12

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, uno dei quali in rappresentanza della minoranza consiliare, eletti a scrutinio segreto con voto disgiunto dai rispettivi Consigli comunali. Se per effetto di norme di legge o del presente statuto si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due.

2. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

3. Il Consiglio dell'Unione ha un mandato amministrativo ordinario che corrisponde al periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi del Consiglio stesso, successivi al rinnovo di almeno la metà dei Consigli Comunali. I componenti del Consiglio dell'Unione durano ordinariamente in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali, che deve avvenire entro 60 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni per il rinnovo del rispettivo Consiglio Comunale.

4. Anche i Comuni non interessati al rinnovo dei rispettivi Consigli devono procedere all'elezione dei loro rappresentanti entro il termine di 60 giorni dalla data delle elezioni di cui al comma 3.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti e fino all'elezione medesima, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune: il Sindaco e il consigliere comunale eletto con la maggiore cifra individuale tra quelli della lista collegata al Sindaco, per la maggioranza, e il candidato a Sindaco, risultato eletto consigliere di minoranza, che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista. In

caso di parità è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale o gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5, in questo caso trasmettendo il verbale delle operazioni elettorali. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5, eleggendo i rappresentanti indicati al comma 1.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Commissario governativo sostituisce il Sindaco e rimangono in carica il consigliere di maggioranza e di minoranza.

9. Al fine di garantire la continuità amministrativa fino all'insediamento dei nuovi consiglieri restano in carica i consiglieri uscenti, ancorché non rieletti nei rispettivi consigli comunali.

Art. 13

Seduta di insediamento del Consiglio

1. Dopo l'elezione per il rinnovo ordinario, i Comuni esprimono i loro rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, con le modalità di cui al precedente art. 12 del presente Statuto.

2. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge o dichiarati tali, sono inviati senza indugio al Presidente. Questi provvede a convocare la prima seduta del nuovo Consiglio in modo che possa tenersi entro quindici giorni da quando gli sono pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti dello stesso; in questo caso il Consiglio provvederà alle integrazioni nella prima seduta utile successiva alla trasmissione dei relativi atti da parte dei Comuni.

3. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Sindaco del Comune ove ha sede l'Unione, fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalescenza degli eletti, o comunque nei termini di cui all'articolo 26, comma 2, il Consiglio elegge il Presidente.

*Art. 14**Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

2. Il Consiglio può adottare un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

*Art. 15**Sedute e deliberazioni del Consiglio*

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri che lo compongono. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, qualora il numero dei consiglieri in carica sia temporaneamente ridotto rispetto a quello determinato dal precedente articolo 12, comma 1, i quorum per la validità della seduta e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolate con riferimento al numero dei Consiglieri validamente in carica.

2. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri che lo compongono. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

3. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto e il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente statuto, da leggi o regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

4. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consi-

glieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio.

5. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente statuto dispongano altrimenti.

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario generale con il compito di riprodurre fedelmente nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario generale e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

*Art. 16**Convocazione*

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
- c) su richiesta deliberata dalla Giunta;
- d) su richiesta deliberata da un Consiglio comunale.

2. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo Pretorio e spedita ai Consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza oppure è recapitata mediante notifica a mezzo del messo comunale o per posta elettronica certificata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio purché consentano la verifica della ricezione delle convocazioni, anche attraverso strumenti informatici o telefonici.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indi-

cazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno due giorni liberi prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

6. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto e al Piano Socio Economico di Sviluppo deve avvenire almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza. Eventuali emendamenti dei Consiglieri debbono essere depositati almeno tre giorni prima.

7. Il deposito delle proposte deliberative degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e dei regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni liberi prima della adunanza.

8. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 17

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali e sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dallo statuto e dalle disposizioni regolamentari.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

3. Secondo le modalità previste dal regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli enti e aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli apicali degli uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti e dei documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente statuto e del regolamento del Consiglio.

5. Il Consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione al quale sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico o ledere diritti di terzi.

Art. 18

Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti comunali restano in carica nel Consiglio i precedenti Consiglieri.

2. Durante tale periodo sono prorogati i poteri sia del Consiglio che dei suoi componenti per il compimento di tutti gli atti necessari alla continuità dell'azione amministrativa, allo svolgimento dei loro compiti istituzionali e alla erogazione dei servizi.

3. I consiglieri rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto restano in carica anche durante la gestione commissariale e fino alla nomina da parte del nuovo Consiglio. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il Sindaco negli Organi dell'Unione.

4. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

5. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento, che può prevedere all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti lo stesso. Decorso il termine di cui al precedente comma 4, si applica il comma 5 del precedente articolo 12. Il Commissario si attiene alle disposizioni statutarie.

6. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell'Unione, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nel Consiglio secondo le disposizioni degli articoli 12 e 13.

7. Ai Consiglieri dell'Unione si applicano tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali ed, in particolare, il dipendente in servizio dell'Unione non può essere componente degli organi dell'ente.

*Art. 19**Sostituzione dei Consiglieri*

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca;
- d) perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro tre giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente l'assenza prima della seduta del Consiglio, altrimenti è considerato assente ingiustificato.

4. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 60 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del presente statuto.

6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regola-

mento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

7. La perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Consiglio Comunale a provvedere per la relativa nuova nomina entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del presente statuto.

8. I provvedimenti comunali di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale, di presa d'atto della morte, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di sostituzione del membro del Consiglio; tali atti sono trasmessi dal Sindaco al Presidente dell'Unione il quale ne informa il Consiglio per gli atti conseguenti.

9. Lo stesso procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

*Art. 20**Gruppi Consiliari*

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.

2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.

4. Il regolamento del Consiglio dell'Unione può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.

5. Ai capigruppo consiliari viene data notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'Albo delle deliberazioni adottate dall'organo esecutivo con il relativo elenco e vengono tempestivamente comunicate le decisioni di annullamento.

*Art. 21**Commissioni Consiliari*

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Il Regolamento può prevedere Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie, indicandone il numero, gli ambiti di attività e il funzionamento; può prevedere anche le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.

CAPO III
LA GIUNTA

*Art. 22**Natura composizione nomina
incompatibilità cessazione*

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta che è composta dal Presidente che la presiede e da un numero massimo di sei Assessori scelti tra i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni che compongono l'Unione.

2. Gli assessori sono nominati dal Presidente entro 15 giorni dalla sua elezione.

3. Tra gli assessori il Presidente nomina il Vice Presidente.

4. Le cause di incompatibilità sono disciplinate dalla legge.

5. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere indirizzate al Presidente dell'Unione e presentate al protocollo dell'ente. Sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

6. La perdita dello status di consigliere comunale, determina la decadenza dalla carica di Assessore

7. La revoca dalla carica di Assessore è disposta dal Presidente dell'Unione e deve essere comunicata al Consiglio nella riunione immediatamente successiva.

*Art. 23**Funzionamento*

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente

dell'Unione o da chi legittimamente lo sostituisce ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

2. La convocazione avviene tramite invio dell'ordine del giorno per posta elettronica o fax o altro mezzo idoneo a verificare la ricezione almeno due giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale o gli uffici decentrati dell'Unione o presso le sedi comunali. Con la presenza e l'accordo di tutti i componenti, l'ordine del giorno può essere integrato nel corso della seduta.

3. La Giunta opera con proprie deliberazioni collegiali che sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi. Le sedute, di norma, sono riservate, salvo diversa decisione della Giunta stessa, e sono valide quando vi partecipa la metà dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento. Le deliberazioni della Giunta divengono esecutive il decimo giorno dopo la pubblicazione. La Giunta può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei propri componenti nei casi di cui all'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267 del 2000.

4. Alle sedute della Giunta partecipano, se richiesti, i dirigenti e i funzionari dell'Unione e dei Comuni partecipanti, oltre ad altri soggetti la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

5. Il Segretario generale dell'Unione partecipa alle riunioni della Giunta come consulente tecnico amministrativo, redige il verbale della adunanza e provvede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle decisioni assunte.

6. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento approvato con i quorum di cui al comma 3. Il regolamento disciplina, in particolare, il funzionamento dell'organo nei casi di cui all'articolo 24.

7. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del TUEL.

*Art. 24**Composizione e funzionamento: casi particolari*

1. Nel caso che all'Unione siano affidate funzioni e servizi comunali da parte di altri Comuni non costituenti l'Unione, la Giunta delibera previo parere espresso dalla Conferenza dei Sindaci a cui devono essere invitati a partecipare senza diritto di voto, i Sindaci degli altri

Comuni convenzionati per la trattazione degli argomenti riguardanti la specifica funzione associata.

Art. 25
Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività; svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso ed è autorizzata ad apportare, quando l'urgenza lo richiede, variazioni al bilancio di previsione, salva ratifica entro sessanta giorni da parte del Consiglio stesso.

2. La Giunta, quale organo di governo dell'Unione, ha le seguenti competenze:

- a) Propone al Consiglio il bilancio e il rendiconto;
- b) Definisce ed approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, e definisce la regolamentazione organizzativa delle funzioni comunali associate;
- c) Adotta il Piano esecutivo di gestione ed individua, desumendoli dagli atti programmatici, gli obiettivi strategici ed operativi per la rilevazione e misurazione della *performance* dell'Unione in rapporto al territorio di riferimento;
- d) Adotta il piano triennale del fabbisogno di risorse umane in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio;
- e) Autorizza il Presidente a resistere e a promuovere le liti e le azioni giudiziarie nell'interesse dell'Unione e dei suoi atti, nominando il legale di fiducia;
- f) Determina le aliquote dei tributi che spettano all'Unione;
- g) Formula atti di indirizzo al Presidente, al Segretario generale e ai funzionari dirigenti, con particolare riguardo per gli adempimenti connessi all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali affidati all'Unione;
- h) Esprime pareri al Presidente su atti di nomina e di incarico di competenza dello stesso e lo coadiuva nella valutazione delle prestazioni;
- i) Ha funzioni di indirizzo, vigilanza e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle funzioni conferite dai Comuni o con essi associate, in particolare cura i rapporti tra organi e strutture dell'Unione e dei Comuni;
- j) Ha poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l'utilizzo dei contributi regionali concessi;
- k) Interpreta gli atti e gli accordi riguardanti le gestioni associate dei servizi e risolve bonariamente le controversie tra i Comuni e tra questi e l'Unione;
- l) provvede a quantificare le risorse finanziarie che

ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di spese di funzionamento delle funzioni e dei servizi conferiti;

m) determina annualmente le quote associative di finanziamento ordinario dei Comuni da trasferire all'Unione per le spese di funzionamento;

n) delibera i programmi, il piano finanziario e le sue variazioni sulle attività da svolgere nelle gestioni associate, indicando le risorse necessarie destinate alla gestione;

o) predisporre e propone i regolamenti di competenza del Consiglio, salva restando la capacità di iniziativa dei Consiglieri;

p) adotta gli atti e i provvedimenti attuativi delle deliberazioni, risoluzioni, programmi e indirizzi generali approvati dal Consiglio.

3. Spetta alla Giunta l'adozione di tutti gli atti di governo dell'Unione che lo statuto non assegna al Consiglio al Presidente e che non sono di competenza del Segretario generale o dei Dirigenti.

CAPO IV
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 26
Modalità di elezione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio al proprio interno a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, su proposta della Conferenza dei Sindaci.

2. Se alla votazione non partecipa il numero richiesto dei membri o non si raggiunge la maggioranza necessaria, l'elezione è rinviata a successive votazioni da tenersi non prima di otto e non oltre quindici giorni successivi l'una dall'altra. Qualora dopo tre votazioni non si raggiunga la maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente, il Consiglio dell'Unione si scioglie, secondo le procedure previste dallo Statuto e dalla legge regionale vigente.

Art. 27
Durata in carica

1. Il Presidente dura in carica un mandato amministrativo ordinario.

2. Nel periodo intercorrente dallo scioglimento e rinnovo ordinario dei Consigli comunali e l'elezione del nuovo il Presidente, rimane in carica il precedente per l'ordinaria amministrazione e per la presidenza degli organi, ad eccezione della presidenza della seduta del Consiglio di cui al comma 3 dell'articolo 13 e delle eventuali successive fino all'elezione del nuovo Presidente.

*Art. 28**Ruolo, attribuzioni e competenze*

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'ente anche in giudizio, nominando il legale di fiducia, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, definendone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Presidente esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

3. Il Presidente può delegare, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, la cura di determinate materie ai componenti della Giunta, di cui al precedente articolo 22, e affidare l'approfondimento di particolari ambiti o questioni a componenti del Consiglio. Gli assessori e i Consiglieri incaricati operano per conto del Presidente e si coordinano con lui per la direzione politico-amministrativa nelle materie affidate.

4. Il Presidente, inoltre, svolge funzioni di alta amministrazione, di garanzia delle prerogative degli amministratori e assicura la funzionalità complessiva dell'ente; per tali fini:

a) promuove, sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di programma e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

b) nomina gli organismi di controllo e valutazione previsti dalla legge e dai regolamenti, ad eccezione dell'organo di revisione contabile, e effettua la valutazione delle prestazioni con l'ausilio dell'organo esecutivo e dell'organismo tecnico di valutazione;

c) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti in Enti e Istituzioni, qualora il Consiglio non abbia deliberato la nomina e le designazioni entro tre giorni precedenti la scadenza dei termini prescritti dalle normative vigenti;

d) Se espressamente delegato dal Sindaco, per le funzioni comunali affidate all'Unione, provvede ad esercitare le funzioni che le leggi attribuiscono a tale organo comunale in materia di sicurezza e ordine pubblico, protezione civile, salute ed igiene locale, previa intesa, nel caso di servizi statali affidati al Comune, con il Ministero competente;

e) Cura i rapporti con i gruppi consiliari, informandoli sulle attività dell'Unione e sulle questioni di pertinenza del Consiglio;

f) cura le questioni che riguardano lo "status" e le prerogative dei Consiglieri in ordine all'esercizio del loro mandato;

g) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo;

h) nomina e revoca, previo parere dell'organo esecutivo, i responsabili apicali dei settori dell'Ente;

i) può impartire autonome direttive organizzative riferite alle funzioni comunque attribuite all'Unione da soggetti diversi dai Comuni;

j) conferisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, su deliberazione dell'organo esecutivo e nel rispetto del regolamento di organizzazione dell'ente;

k) firma i verbali delle sedute e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'ente e sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dall'organo esecutivo;

l) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;

m) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Segretario generale e ai Funzionari Dirigenti;

n) svolge ogni altra funzione conferita dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

*Art. 29**Il Vicepresidente*

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente dell'Unione tra i componenti dell'organo esecutivo, di cui al precedente articolo 22.

2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce, in via generale, in caso di assenza o impedimento.

3. Nel caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vicarie sono temporaneamente svolte dagli altri componenti dell'organo esecutivo in ordine di anzianità anagrafica.

*Art. 30**Sfiducia e cessazione*

1. Il Presidente, salvo quanto previsto dal comma 5, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presen-

tazione alla segreteria dell'ente e la sua approvazione determina l'immediata decadenza del Presidente.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia viene immediatamente comunicata ai Sindaci che entro quindici giorni si riuniscono per proporre il nominativo del nuovo Presidente. Il Vicepresidente provvede a convocare la Conferenza dei Sindaci e successivamente il Consiglio, in modo che la seduta del Consiglio possa tenersi entro 45 giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia, per l'elezione del Presidente, secondo le procedure previste dall'articolo 26.

5. La cessazione dalla carica del Presidente in conseguenza dell'approvazione della mozione di sfiducia, per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità, comporta l'esercizio da parte del Vicepresidente delle relative funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente.

6. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta dell'organo esecutivo o del Presidente, non comporta la decadenza del Presidente.

Art. 31

Conferenza dei Sindaci dell'Unione

1. La Conferenza dei Sindaci dell'Unione è costituita dai Sindaci ed è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione. In caso di assenza o impedimento del Sindaco può partecipare il Vice Sindaco.

2. La Conferenza elegge al suo interno il Vice Presidente nella seduta di insediamento.

3. La Conferenza dei Sindaci è l'organismo di consultazione e di raccordo tra l'attività dei Comuni e quella dell'Unione.

4. Delibera con la presenza della metà dei propri componenti. Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei votanti che devono rappresentare anche la maggioranza dei cittadini dell'Unione coinvolti nella decisione.

5. Adotta direttive e pareri obbligatori e non vincolanti sui servizi e le funzioni comunali gestite dall'Unione. Alla Conferenza dei Sindaci dell'Unione è invitato a partecipare senza diritto di voto anche il Sindaco del Comune non partecipante all'Unione per le sole decisioni che riguardano la gestione associata convenzionata di funzioni e servizi di cui all'art. 8. La presenza del Sindaco non modifica la composizione della Conferenza.

6. Propone al Consiglio l'elezione del Presidente dell'Unione;

7. Delibera all'unanimità sulle proposte di modifica dello Statuto.

8. Propone lo scioglimento dell'Unione.

9. Compie gli atti di programmazione locale per i quali leggi regionali o atti di programmazione prevedono la competenza della Conferenza dei Sindaci.

10. Alla Conferenza dei Sindaci partecipa il Segretario generale che cura gli adempimenti di carattere amministrativo.

CAPO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 32

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione.

Art. 33

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola, ove possibile in modo uniforme o unitario con i comuni membri:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi al segretario, ai funzionari dirigenti e le relative modalità di sostituzione nei casi di assenza, vacanza o impedimento;

d) l'istituzione e i requisiti della figura del vicesegretario;

e) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

f) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

g) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione della performance dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;

h) i requisiti e le modalità di nomina degli organismi di valutazione e controllo interno;

i) l'ufficio responsabile e le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto;

j) le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 34

Segretario generale

1. La dotazione organica dell'Unione prevede obbligatoriamente la figura del Segretario generale quale vertice dell'organizzazione dell'ente. Il regolamento di organizzazione, nel rispetto delle norme di legge applicabili, definisce i requisiti di accesso al posto in rapporto alle funzioni di assistenza giuridico – amministrativa agli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e alle funzioni di direzione generale della struttura organizzativa.

2. Qualora il posto risulti vacante, il Segretario è nominato dal Presidente, previo parere obbligatorio dell'organo esecutivo, tra i Segretari dei Comuni aderen-

ti all'Unione e previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del relativo Sindaco. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.

3. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

4. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Può essere inoltre incaricato della direzione di una o più aree in cui è articolata la struttura organizzativa dell'Unione.

5. Il Segretario generale inoltre: a). partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio, della Giunta e della Conferenza dei Sindaci e ne cura la verbalizzazione; b). può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; c). esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

6. La durata in carica del Segretario, nominato ai sensi del comma 2, non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato e può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per grave violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione dell'organo esecutivo.

7. L'Unione può convenzionare le funzioni di Segretario generale con altri enti.

Art. 35

Funzioni di responsabilità

1. I Dirigenti Responsabili dei Servizi svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti e rispondono al Segretario generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Amministrazione in rapporto alle risorse effettivamente disponibili. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio, l'adozione degli atti gestionali e contrattuali che impegnano l'Amministrazione verso terzi e il rilascio di autorizzazioni e di pareri tecnici di competenza del servizio, previsti dalla legge e dal regolamento o richiesti dagli altri organi della Unione o dei Comuni associati.

2. Ai Responsabili competono, pertanto, l'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 e i compiti gestionali previsti all'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non espressamente riservati agli organi di governo o al Segretario generale

dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. I Responsabili dell'Unione rendono detti pareri sugli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio e dell'organo esecutivo dell'Unione e su quelli di competenza dei Consigli e delle Giunte comunali riguardanti le funzioni associate e i servizi convenzionati. Gli atti gestionali, gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata relativi alle funzioni associate sono compiuti anche nell'interesse dei Comuni ed hanno effetto diretto sui rispettivi documenti contabili e patrimoniali in rapporto alla assegnazione di risorse e beni strumentali effettuata con il piano esecutivo, o altro analogo provvedimento, del Comune.

3. Le relative funzioni sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'incaricato di funzioni dirigenziali e di responsabilità il cui incarico sia scaduto continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del successore, salvo il termine del mandato presidenziale, nel qual caso si applica la normativa relativa alla proroga degli organi amministrativi.

Art. 36
Atti di gestione

1. La forma dei provvedimenti amministrativi e di organizzazione adottati dal Segretario generale, dai Dirigenti e dalla Posizioni Organizzative è la determinazione dirigenziale. Le determinazioni dirigenziali sono raccolte in originale, cartaceo o digitale, e numerate in un unico registro; sono immediatamente efficaci, salvo che comportino spese o minori entrate, nel qual caso divengono efficaci con l'apposizione del visto di copertura finanziaria del responsabile del bilancio.

2. Copia di ciascun provvedimento è pubblicata, a cura del Segretario generale o di un suo delegato, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di terzi, e comunicata al Presidente dell'Unione, anche per l'eventuale esercizio di forme di autotutela dell'Amministrazione, stabilite dal regolamento di organizzazione.

3. I provvedimenti datoriali assunti dai dirigenti per la gestione dei rapporti di lavoro hanno forma scritta, sono registrati al protocollo dell'ente e non sono soggetti a pubblicazione. Il regolamento di organizzazione può dettare norme al riguardo.

Art. 37
Dotazione organica e Personale dell'Unione

1. L'Unione ha una propria dotazione organica, una struttura organizzativa e un funzionigramma definiti dal regolamento di cui all'articolo 25, comma 2 lettera b). I posti della dotazione organica sono coperti dal personale

con rapporto di pubblico impiego, di cui al comma 3; a questo si aggiunge il complessivo contingente di cui al comma 6.

2. I posti di responsabile, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento individua, oltre ai requisiti richiesti per l'accesso ai posti, i limiti per il ricorso a personale esterno nei casi di assenza di eguali professionalità tra il personale dell'Unione e dei Comuni.

3. Il personale dell'Unione, oltre che dai dipendenti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3 e al comma 6 del presente articolo, è composto da:

- a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'Unione in base alle normative vigenti.

4. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato dai Comuni costituenti l'Unione e di collaboratori esterni.

5. L'organo esecutivo al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può accertare la necessità di trasferimento o di distacco, anche parziale, di personale dei Comuni partecipanti.

6. L'Unione si avvale, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alle aree verdi, come previsto dalla pertinente legislazione regionale, dell'opera di salariati ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di categoria.

7. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su incarico del Sindaco del Comune interessato e previo nulla osta del Presidente, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

Art. 38
Procedimenti disciplinari

1. Le norme disciplinari sono individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva che determinano i doveri

dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che, in particolare, individua l'Ufficio di disciplina.

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 39

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 40

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. I Comuni prevedono annualmente nei propri bilanci le risorse finanziarie per il funzionamento dell'Unione, indicate dall'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 37 del 2008, secondo la quantificazione effettuata dall'organo esecutivo dell'Unione.

Art. 41

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previ-

sione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 42

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 43

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 44

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

7. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione l'incarico verrà svolto dal Revisore dei Conti della soppressa Comunità Montana Lunigiana e fino alla nomina del nuovo Revisore dell'Unione che dovrà avvenire entro il 31.12.2012.

Art. 45

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione il servizio di tesoreria verrà svolto dal tesoriere della soppressa Comunità Montana Lunigiana fino alla scadenza della convenzione in essere.

Art. 46

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Lunigiana, alla quale l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 37 del 2008;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;

c) Dalle partecipazioni societarie.

CAPO VII

DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

Art. 47

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o lo scioglimento.

Art. 48

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 5 anni dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale n. 37 del 2008, alla Giunta regionale.

Art. 49

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorrerà dalla data stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dall'organo esecutivo del-

l'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio è sottoposto all'organo esecutivo dell'Unione, le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. È escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Lunigiana. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione;

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto,

ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 37 del 2008;

f) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini precedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 50 *Scioglimento*

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi. Quale causa dello scioglimento può essere preso in considerazione anche un mutamento del quadro legislativo regionale che privi l'Unione dell'esercizio di funzioni regionali reputate indispensabili per la *governance* territoriale dell'ambito di riferimento.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o dell'organo esecutivo dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci deliberata in Conferenza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, una deliberazione con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 51. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello

Statuto.”. La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 1 dell’articolo 51, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall’Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all’articolo 48, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l’Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell’Unione comunica alla Giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell’Unione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell’Unione. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l’atto del Presidente dell’Unione deve riportare la seguente clausola: “Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.”. La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini ha comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

Art. 51

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell’anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, se il Presidente dell’Unione ha adottato l’atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008. Se l’atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato adottato l’atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 6 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Subito dopo l’atto di scioglimento dell’Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua il personale dell’Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all’ente che sarà trasferito ai Comuni o all’ente competente per le funzioni assegnate all’Unione.

Di norma, il personale dell’Unione è trasferito all’ente che subentra nell’esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato. Il piano contiene anche quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

3. La successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall’Unione avviene secondo i seguenti criteri:

a) definizione dei residui attivi e passivi inerenti l’attività dell’unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell’Unione;

b) l’individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall’Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati; in via residuale il comune capofila è quello ove ha sede l’Unione;

c) il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b);

d) la definizione dell’avanzo o disavanzo finale di gestione dell’attività dell’unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati.

4. Il patrimonio acquisito dall’Unione che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

a) l’assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base di criteri gestionali legati all’attività dell’unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie; copertura in solido tra i Comuni di eventuale disavanzo gestionale dell’attività dell’unione al momento dello scioglimento;

b) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell’eventuale avanzo di gestione dell’attività dell’unione;

5. I beni e le risorse strumentali acquisite dall’Unione per l’esercizio associato delle funzioni comunali che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

a) copertura di eventuale disavanzo gestionale dell’attività dell’unione al momento dello scioglimento;

b) assegnazione ai comuni secondo i criteri modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

c) la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell’eventuale avanzo di gestione dell’attività dell’unione;

d) I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Lunigiana sono assegnati secondo le disposizioni del piano, fermo restando diverse disposizioni della Regione ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 37 del 2008.

6. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei componenti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti non siano idonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

7. Lo scioglimento non può avere luogo anche nel caso che non siano raggiunti gli accordi previsti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 2008. Ai fini del precedente comma 2 del presente articolo, il personale dell'Unione impiegato nell'esercizio delle funzioni comunali o regionali è individuato in base agli atti di assegnazione dell'Unione e ai relativi centri di costo del bilancio; in via residuale il personale che non risulta attribuito in via prevalente ad una specifica funzione è riassorbito proporzionalmente, in base alla popolazione, tra tutti i Comuni già partecipanti all'Unione.

8. L'Unione ed i Comuni partecipanti adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

CAPO VIII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 52 *Modifiche statutarie*

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, convoca la Conferenza dei Sindaci che delibera all'unanimità.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 37 del

2008. Decorsi i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge medesima senza che la Giunta regionale si sia espressa, la proposta diviene efficace ed è trasmessa ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, l'organo esecutivo dell'Unione può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni e alla Giunta regionale. Se l'organo esecutivo dell'Unione modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Conferenza di Sindaci, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT.

5. Se la Giunta regionale ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, il differimento degli effetti delle modifiche statutarie, l'atto del Presidente dell'Unione di cui al comma 4 del presente articolo riporta la seguente clausola "Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorrono dal ..., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...". Se l'organo esecutivo dell'Unione, prima della trasmissione della proposta ai Comuni, ha uniformato la proposta di modifica statutaria ai termini stabiliti dal differimento operato dalla Giunta regionale, nell'atto è riportata la clausola seguente: "La decorrenza degli effetti delle presenti modifiche statutarie è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...".

6. Il differimento degli effetti della modifica statutaria, stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, resta comunque fermo anche in assenza di opposizione delle clausole di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 6, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

CAPO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53

*Successione dell'Unione alla soppressa
Comunità montana*

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Lunigiana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

2. Il personale dipendente di ruolo della Comunità Montana con contratto di pubblico impiego entra di diritto a far parte del ruolo dell'Unione con la qualifica rivestita, mantenendo la medesima posizione giuridica ed economica. Il personale assunto a tempo determinato prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione fino alla scadenza del contratto. Il personale di ruolo o a tempo determinato incaricato di funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa continua ad esercitare tali funzioni in seno all'Unione per un termine massimo di 90 giorni dalla costituzione dell'Unione. Entro tale termine l'organo competente procede alla nomina dei nuovi responsabili.

3. Gli operai forestali e gli impiegati tecnico-amministrativi dipendenti dalla Comunità Montana con contratto privatistico sono trasferiti all'Unione con la posizione giuridica ed economica assegnata in base al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. L'Unione continua ad utilizzarli prevalentemente per l'effettuazione di lavori e servizi di forestazione e bonifica, ai sensi dell'articolo 12 della LR n. 39/2000 e successive modificazioni, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Toscana.

4. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana Lunigiana.

5. Dalla data di estinzione della Comunità Montana, l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e nell'esercizio delle funzioni da essa esercitate.

Art. 54

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Lunigiana. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana, sono applicati

quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

2. Il Segretario generale assicura il coordinamento dei regolamenti sopra richiamati e procede alla predisposizione della proposta dei nuovi atti entro dodici mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 55

Inefficacia degli atti

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, il recesso dei Comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 56

Inefficacia delle norme comunali incompatibili

1. Dalla data di entrata in vigore dello Statuto dell'Unione e delle successive modifiche statutarie cessano di avere efficacia le norme degli statuti comunali incompatibili.

2. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 57

Norma finanziaria

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati in solido i singoli Comuni.

Art. 58

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 59

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.